

**Ricorso proposto il 4 luglio 2017 — Eduard Meier/EUIPO — Calzaturificio Elisabet (Safari Club)****(Causa T-418/17)**

(2017/C 277/79)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti***Ricorrente:* Eduard Meier GmbH (Monaco, Germania) (rappresentanti: S. Schicker e M. Knitter, avvocati)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Calzaturificio Elisabet Srl (Monte Urano, Italia)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Richiedente il marchio controverso:* Ricorrente*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «Safari Club» — Domanda di registrazione n. 13 186 036*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione*Decisione impugnata:* Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 2 maggio 2017, procedimento R 1158/2016-4**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009.

---

**Ricorso proposto il 4 luglio 2017 — Mendes/EUIPO — Actial Farmaceutica (VSL#3)****(Causa T-419/17)**

(2017/C 277/80)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'italiano***Parti***Ricorrente:* Mendes SA (Lugano, Svizzera) (rappresentante: G. Carpineti, avvocato)*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Actial Farmaceutica Srl (Roma, Italia)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO***Titolare del marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso*Marchio controverso interessato:* Marchio dell'Unione europea denominativo «VSL#3» — Marchio dell'Unione europea n. 1 437 789*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Decadenza*Decisione impugnata:* Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 3 maggio 2017 nel procedimento R 1306/2016-2

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- in via principale, annullare la decisione impugnata della Commissione di Ricorso dell'UAMI, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, paragrafo 1, lettera b) dell'RMUE;
- in via subordinata, annullare la decisione impugnata della Commissione di Ricorso dell'UAMI, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51, paragrafo 1, lettera c) dell'RMUE;
- in ogni caso, disporre l'integrale rifusione a favore della Ricorrente delle spese afferenti al procedimento, o quanto meno disporre l'integrale compensazione delle stesse.

### Motivo invocato

- Violazione dell'art. 51, paragrafo 1, lett. b) e c) del regolamento n. 207/2009.

---

### Ricorso proposto il 10 luglio 2017 — Portigon/SRB

(Causa T-420/17)

(2017/C 277/81)

*Lingua processuale: il tedesco*

### Parti

*Ricorrente:* Portigon AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: D. Bliesener e V. Jungkind, avvocati)

*Convenuto:* Comitato di risoluzione unico (SRB)

### Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del convenuto dell'11 aprile 2017 relativa al calcolo dei contributi ex ante al fondo di risoluzione unico per il 2017 (SRB/ES/SRF/2017/05), nella parte riguardante la ricorrente, nonché
- condannare il convenuto alle spese.

### Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 70, paragrafo 2, commi da 1 a 3, del regolamento (UE) n. 806/2014<sup>(1)</sup> in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81<sup>(2)</sup> in combinato disposto con l'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE<sup>(3)</sup>

- Il convenuto avrebbe illegittimamente assoggettato la ricorrente all'obbligo di contribuzione al fondo, in quanto nel regolamento (UE) n. 806/2014 e nella direttiva 2014/59/UE non sarebbe previsto alcun obbligo di contribuzione per gli enti soggetti a risoluzione. L'articolo 114 TFUE vieterebbe di riscuotere contributi da enti come quello della ricorrente, che svolgono attività residuali. Non sarebbero soddisfatte in riferimento alla ricorrente le condizioni per l'adozione di misure ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 1, TFUE. Anche l'articolo 114, paragrafo 2, TFUE osterebbe alla riscossione dei contributi.
- Il convenuto avrebbe illegittimamente assoggettato la ricorrente all'obbligo di contribuzione al fondo, in quanto l'ente non sarebbe esposto a rischi, una sua risoluzione ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 sarebbe esclusa ed esso non inciderebbe sulla stabilità del sistema finanziario. Tali circostanze violerebbero l'articolo 103, paragrafo 7, lettere a), d) e g), della direttiva 2014/59/UE.
- La ricorrente non compirebbe più nuove operazioni dal 2012 e si troverebbe in liquidazione sulla base di una decisione della Commissione europea in materia di aiuti. Essa deterrebbe la maggior parte delle sue residue passività a titolo fiduciario per conto di un altro soggetto giuridico che si è accollato le opportunità e i rischi derivanti da tale attività.